

I CANTIERI FANNO TROPPO RUMORE

LE DEROGHE ACUSTICHE NEI CANTIERI E NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE



MARCO SIFLETTO
è iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati dal 2009 e ha studio in Ciriè. È componente delle Commissioni Sicurezza, Energia e Giovani.

Ebbene sì, i cantieri fanno troppo rumore, o meglio quasi tutti!

Molto probabilmente il primo pensiero è, “ma cosa vuol dire che i cantieri fanno troppo rumore?! Sono cantieri, è ovvio che fanno rumore!”

Ed è corretto, ma quando si parla di “troppo rumore”, ci si riferisce al rumore rispetto ai limiti che sono stati imposti dalla normativa.

Prima di entrare nell’ambito dei cantieri, però, è d’obbligo fare una panoramica sulle leggi presenti in Italia in ambito acustico.

A livello Nazionale, la prima legge è stata il DPCM 1.3.1991 che ha definito i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno in relazione alla classificazione del territorio comunale.

Successivamente, con la Legge n.447 del 26 ottobre del 1995 è stata emanata quella che viene definita Legge quadro sull’inquinamento acustico che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Inoltre, viene definita la figura del Tecnico Competente in Acustica e le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento

acustico. Vengono così definiti due strumenti essenziali per la valutazione dell’inquinamento acustico quali, l’impatto acustico ed il clima acustico. La prima per valutare e contenere la diffusione del rumore che si potrebbe verificare con l’avvio di nuove attività potenzialmente rumorose, mentre la seconda per impedire l’insediamento di recettori sensibili in aree già compromesse dal rumore.

Con il successivo DPCM 14.11.1997 è stato innovato il precedente concetto di limiti accettabili previsti dal DPCM 1.3.1991 introducendo i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità del rumore nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi consentendo così ai comuni di svolgere le attività di pianificazione e di programmazione sul territorio secondo le modalità previste dalla precedente Legge quadro. Inoltre, viene fissato anche il limite di immissione differenziale che è molto cautelativo nei confronti della popolazione all’interno della propria abitazione, il quale è uguale per tutte le classi ad eccezione della classe VI dove non è applicabile in quanto al suo interno non sono previste abitazioni, pari ad un massimo di 5dB(A) durante il periodo diurno (6:00-22:00) e di 3 dB(A) durante il periodo notturno (22:00-6:00).

E proprio questi sono i limiti sonori che i cantieri non riescono a rispettare!

A livello Regionale Piemontese, invece, il primo recepimento è stata la L.R. n.52 del 20/10/2000 la quale dà disposizioni per la tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche.

➤ **Valori limite assoluti di emissione** riferiti alle sorgenti fisse e mobili stabiliti dal DPCM 14/11/97 (art. 2 e tabella B):

Valori limite di emissione sonora delle sorgenti - L_{eq} [dB(A)]			
Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno 06.00 - 22.00	Notturno 22.00 - 06.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Successivamente, vengono emanate Linee Guida regionali per la classificazione del territorio, criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, fino ad arrivare a ciò che è di nostro interesse con il Dgr n.24-4049 del 27/6/2012 che definisce i Criteri per le autorizzazioni in deroga per le attività temporanee.

Quest'ultima normativa regionale risulta molto importante perché la legge 447 del 1995 attribuiva alle Regioni la competenza di stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora vengano impiegati macchinari o impianti rumorosi, e la Regione Piemonte ha così definito le tipologie di autorizzazioni in: autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificata ed autorizzazioni con istanza ordinaria.

A questo punto, ogni Comune ha inserito nel proprio regolamento acustico comunale le indicazioni per capire quando presentare una tipologia di autorizzazione piuttosto che un'altra, e nel caso del Comune di Torino vengono definite le indicazioni per le autorizzazioni in deroga per l'attività di cantieri edili, stradali o industriali mediante il Titolo IV, mentre le indicazioni per le manifestazioni temporanee rumorose mediante il Titolo III del proprio Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (<http://www.comune.torino.it/regolamenti/318/318.htm#art11>).

In riferimento alle attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, non si necessita di alcuna specifica autorizzazione, inoltre sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'allegato D del D.M. 16 marzo 1998, mentre in tutti gli altri cantieri si devono rispettare orari e limiti di immissione sonora indicati al TITOLO IV dello stesso Regolamento Comunale richiedendo la relativa autorizzazione in deroga.

Per le manifestazioni temporanee invece, ove non vi è il superamento dei limiti vigenti per

➤ **Valori limite assoluti di immissione** per l'ambiente esterno fissati dal DPCM 14/11/97 (art. 3 e tabella C):

Valori limite di immissione sonora nell'ambiente esterno - L_{eq} [dB(A)]			
Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno 06.00 - 22.00	Notturmo 22.00 - 06.00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

le sorgenti sonore, e per le manifestazioni caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, eccetera) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00, non viene richiesta alcuna autorizzazione, mentre al di fuori di tale orario e per tutte le attività dove è previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, si è tenuti a richiedere alla Città l'autorizzazione in deroga rispettando orari e limiti di immissione sonora indicati al TITOLO III dello stesso Regolamento Comunale.

Le autorizzazioni inoltre, devono essere redatte da un Tecnico Competente in Acustica in base al fac-simile cantieri (http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/modulo_cantieri-6.pdf) e al fac-simile manifestazioni (<http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/modulo-manifestazioni-2.pdf>) entro 20 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose e presentata al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali - Ufficio Inquinamento Acustico e per conoscenza ad ARPA Piemonte - SC06 Dipartimento Provinciale di Torino - SS06.03 Gruppo Rumore, e accompagnate dalla documentazione indicata nell'allegato C per i cantieri (<http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/allegato-c-6.pdf>) e nell'allegato A per le manifestazioni (<http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/allegato-a-2.pdf>) dello stesso Regolamento Comunale.

Le indicazioni appena descritte devono essere intese come una traccia per capire in linea generale la gestione delle autorizzazioni in deroga, ma risulta opportuno verificare di volta in volta i Regolamenti Acustici Comunali del Comune dove è insediato il cantiere o la manifestazione, in quanto potrebbero esserci delle differenze sia per quanto riguarda la documentazione richiesta, sia per i limiti e gli orari da rispettare.